

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Ricorso per l'omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per la Sig.ra **Isabella Fornelli** (C.F. FRNSLL65H66A893U) nata a Bitonto (BA) il 26.06.1965 ivi residente in G. Verdi n.51, ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata – anche digitalmente - in Bari alla Via Amendola n.120 presso lo studio dell'**Avv. Gianrocco Conteduca**, nato a Bari il 27.02.1988, (C.F. CNTGRC88B27A662Q - P.Iva 08270750725) iscritto all'Albo degli Avvocati di Bari, dal quale è rappresentata, assistita e difesa, giusta procura allegata al presente atto ai sensi degli artt.83, III comma c.p.c. e 10 DPR 123/2001 - **(doc.1)** e che chiede di ricevere le comunicazioni di Cancelleria via fax al numero 080/5013012 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, PEC: gianrocco.conteduca@avvocatibari.legalmail.it;

PREMESSO CHE

la Sig.ra Isabella ha depositato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari e il relativo fascicolo veniva rubricato al n.33/2023 R.G.; in data 07.04.2023 veniva nominato l'Avv. Nicola Dammacco quale professionista facente funzioni del summenzionato organo e l'incarico veniva accettato il 17.04.2023;

le parti si incontravano in data 03.05.2023 al fine di offrire i chiarimenti richiesti dal Gestore ed all'esito dell'incontro veniva consegnata la documentazione richiesta e redatto verbale di audizione; **(doc.2)**

la sig.ra Fornelli ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata normativa, in particolare della ristrutturazione dei debiti del consumatore, rivestendo la qualità di "consumatore" e, pertanto, non essendo soggetta ad alcuna delle procedure di cui al R.D.n.267/42 ne' ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;

nei cinque anni precedenti alla odierna procedura la predetta non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla L.3/2012 né a quelli di cui all'art.69 del D.Lgs. 14/2019 e non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità ivi previste;

esaminata la documentazione prodotta, appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato il

sovraindebitamento con dolo o colpa grave, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, espone e precisa quanto segue.

1) SITUAZIONE REDDITUALE DEL DEBITORE

La sig.ra Isabella Fornelli percepisce reddito da lavoratore dipendente in quanto docente presso l'Istituto I.C. E. Duse di Bari, e risulta assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e stipendio tabellare di circa € 1.750,00 per 13 mensilità al netto di eventuali straordinari e delle infradescritte due cessioni del quinto stipendio (complessivi € 507,00). L'istante è nubile e non ha figli. Vive con il fratello (**doc.3**), Sig. Fornelli Giuseppe, allo stato privo di reddito e si occupa nel quotidiano delle spese occorrenti per il sostentamento anche della madre anziana, in quanto quest'ultima è costretta a destinare l'unica propria fonte di reddito costituita dalla pensione minima di €586,25 circa, quasi interamente per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Bari alla via Napoli n.391, (**doc.4**).

2) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La situazione di crisi economica e finanziaria dell'odierna ricorrente, quale condizione comprovata dall'inadempimento delle obbligazioni assunte, è derivata sostanzialmente dalla sottoscrizione di finanziamenti e prestiti, contratti al fine di far fronte alle esigenze familiari e di aiuto finanziario a fratello e madre, in esito alla dipartita del di lei padre nonché al fallimento della ditta della madre, ed in particolare ad oggi:

a) Finanziamento n.20220114930759 del 12/09/2019 sottoscritto con FINDOMESTIC BANCA SPA al fine di estinguere precedente finanziamento.

b) Finanziamento n.21376486 del 17/07/2019 sottoscritto con COMPASS BANCA SPA al fine di acquisire autovettura fiat panda funzionale al trasferimento verso il luogo di lavoro;

c) Finanziamento n.90000725821 del 24/04/2020 sottoscritto con BANCA FUTURO S.p.A. (oggi PRESTITO COMPASS BANCA SPA) per l'estinzione di "piccolo prestito INPS" del 16.04.19 di €6.960,39; con cessione del quinto dello stipendio;

d) Finanziamento n. 87847 del 22/06/2022 sottoscritto con DYNAMICA RETAIL S.p.A. per l'estinzione

di precedente finanziamento contratto con Findomestic S.p.A.; con cessione del quinto dello stipendio;

e) Finanziamento n. 26181732 del 18/07/2022 sottoscritto con COMPASS BANCA SPA per estinguere e rifinanziare precedente erogazione ottenuta dal medesimo Istituto di credito;

f) Due linee di credito ottenute con Compass Banca S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. di importi rispettivamente pari ad €4.000,00 ed €3.000,00 per le spese quotidiane;

3) RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

In esito alla morte del padre dell'odierna ricorrente e dell'intervenuto fallimento della ditta individuale di cui la di lei madre era titolare, la Sig.ra Fornelli ha dovuto accollarsi tutte le spese gravanti sulla famiglia, aiutando economicamente, da un canto l'anziana madre e dall'altro, il fratello. Nonostante la residenza della medesima sia posta in Bitonto, la Sig.ra Fornelli spesso si trova costretta a dimorare presso l'abitazione condotta in locazione dalla madre, sita in Bari alla via Napoli n.391, dovendo assistere la stessa ormai in età avanzata. I costi della quotidianità, in questa ricostruita situazione economico-familiare, non potevano essere sostenuti facendo affidamento esclusivamente sul proprio stipendio da docente (non avendo ulteriori entrate), percepito solo dall'anno 2005, sicché non restava che far richiesta di finanziamenti anche mediante cessione del quinto.

Gli importi richiesti, gravati di interessi comunque non hanno consentito di coprire le spese sicché di volta in volta l'odierna debitrice si vedeva costretta a chiederne di nuovi o a rifinanziare i precedenti.

Nonostante l'evidenza di una grave situazione economica in cui la Sig.ra Fornelli versava, gli Istituti di credito, nulla eccepivano in merito all'erogazione di nuovi finanziamenti, prontamente concessi.

Per le ragioni innanzi esposte, la Sig.ra Fornelli, che oltre alle spese per il sostentamento quotidiano non ha potuto esimersi dall'offrire supporto all'anziana madre (percettrice di sola pensione in misura minima e pertanto nemmeno sufficiente a pagare l'affitto) ed al fratello (allo stato privo di reddito) si è ritrovata in una situazione di sovraindebitamento cagionata dai continui oneri accessori gravanti sui finanziamenti richiesti, con rate superiori alle disponibilità per soddisfarle.

4) EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La debitrice non ha effettuato atti di disposizione che mirassero ad indebolire il patrimonio, in danno dei creditori, nel periodo sospetto, come dimostra la documentazione prodotta in atti.

5) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

La massa debitoria in capo alla ricorrente, è costituita esclusivamente dai finanziamenti richiesti presso gli Istituti di Credito per un ammontare residuo di complessivi **€143.693,11**, cui aggiungere i compensi di procedura, come da tabella che segue:

CREDITORE	n. contratto	data contratto	rata mensile	Prospetto importi dovuti
FINDOMESTIC BANCA SPA	20220114930759	17/07/2019	€693,10	€42.683,14
COMPASS BANCA SPA	21376486	12/09/2019	€157,05	€6.817,79
COMPASS BANCA SPA (EX FUTURO SPA)	90000725821	24/04/2020	€160,00	€13.920,00
DYNAMICA SPA	87847	22/06/2022	€347,00	€39.905,00
COMPASS BANCA SPA	26181732	18/07/2022	€434,74	€33.116,38
COMPASS BANCA SPA	linea di credito	25/02/2021	€250,00	€4.344,12
FINDOMESTIC BANCA SPA	linea di credito		€90,00	€3.066,68
TOTALE			€2.131,89	€143.853,11
COMPENSO OCC				€6.889,34
AVV. CONTEДУCA				€4.000,00

6) CAUSE DI PRELAZIONE DEI DEBITI

Crediti in prededuzione - compensi della procedura.

I compensi della procedura, ovvero quelli riferiti all'O.C.C.S., calcolati ai sensi del D.M. 25.01.2012 n. 30, Applicando la predetta norma e calcolando i valori medi, l'importo complessivo è pari ad €6.889,34, comprensivo di accessori.

Crediti in privilegio

Il compenso dell'Avv. Gianrocco Conteduca, difensore della Sig.ra Isabella Fornelli, è pari ad €4.000,00,

comprensivo di oneri di legge, giusta conferimento di incarico professionale, **(doc.5)**.

Crediti in chirografo

I debiti dovuti agli Istituti di credito per le causali richiamata nella precedente tabella riepilogativa pari a complessivi **€143.693,11**.

La posizione debitoria dell'istante viene di seguito meglio esposta:

Posizioni debitorie

	Creditore	Causale	Natura	Importo
1	Findomestic Banca S.p.A.	finanziamento	chirografo	€42.683,14
2	Prestito Compass Banca S.p.A.	finanziamento	chirografo	€6.817,79
3	Compass Banca S.p.A.	finanziamento	chirografo	€13.920,00
4	Dynamica Retail S.p.A.	finanziamento	chirografo	€39.905,00
5	Compass Banca S.p.A.	finanziamento	chirografo	€33.116,38
6	Compass Banca S.p.A.	finanziamento	chirografo	€4.344,12
7	Findomestic Banca S.p.A.	finanziamento	chirografo	€3.066,68
	Totale			€143.853,11
8	Compenso OCCS – Gestore crisi da sovraindebitamento	prestazioni profess.	prededuzione	€6.889,34 (accessori inclusi)
9	Compenso Avv. Conteduca	prestazioni profess.	privilegio	€4.000,00 (accessori inclusi)
	Totale complessivo			€154.742,45

I debiti complessivi ammontano ad **€154.742,45** di cui:

- totale crediti in prededuzione €6.889,34;
- totale crediti privilegiati: €4.000,00;
- totale crediti chirografari: €143.853,11;

7) INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E DEI BENI MOBILI

Beni immobili

La Sig.ra Fornelli non è proprietaria di beni immobili. **(doc.6)**

Beni mobili registrati

La Sig.ra Fornelli non è proprietario di beni mobili registrati ad eccezione di autoveicolo FIAT PANDA Tg. FV550MF Immatricolata nell'anno 2019. **(doc.7)**

Con riferimento a tale unico bene, comunque di scarso valore, si rappresenta che il suo utilizzo è strettamente legato alla necessità di raggiungere il posto di lavoro sito in Bari sicchè risulta indispensabile per incamerare nella procedura lo stipendio, unica fonte di reddito e di soddisfacimento dei creditori.

8) SITUAZIONE BANCARIA.

In riferimento ai rapporti bancari, il ricorrente risulta titolare di:

conto corrente presso Banco BPM con saldo al 31.05.2023 di €7,31 **(doc.8)**

carta prepagata postepay con saldo al 30.05.2023 di €2,59 **(doc.9)**

9) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO.

Per il proprio sostentamento l'odierno istante sostiene in media spese pari a circa € 1.073,00/mese come da tabella riepilogativa che segue:

FABBISOGNO ALIMENTARE	€ 400,00
VESTIARIO	€ 60,00
CONSUMO ENERGIA GAS RISCALDAMENTO E ACQUA	€ 110,00
RICARICA SIM TELEFONO	€ 20,00
CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTO/ ASSICURAZIONE	€ 250,00
CONDOMINIO	€ 50,00
MEDICINALI	€ 100,00
SPESE NON PREVISTE	€ 83,00
SPESE MENSILI	€ 1.073,30
SPESE ANNUALI	€ 12.880,00

Ad oggi lo stipendio tabellare in busta paga è di € 1.750,00 circa con possibilità di aumento in esito ad eventuali straordinari, non frequenti in ambito scolastico.

10) PATRIMONIO DEL DEBITORE

Il patrimonio della Sig.ra Fornelli è costituito unicamente dal proprio stipendio e da autovettura di modesto valore funzionale agli spostamenti casa – scuola (luogo di lavoro).

La Sig.ra Fornelli con riferimento agli ultimi 3 anni (**doc.all.10-11-12**), ha percepito i seguenti redditi:

Anno	Reddito complessivo
2021	€25.966,26
2022	€27.892,53
2023	€29.026,60

L'attuale reddito stipendiale ammonta ad €1.750,00 circa mensili, come da C.U. allegate (**doc.all.13**).

11) L'INCAPACITÀ DI ATTENDERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Entrate:

Stipendio medio € 1.750/mese (€ 22.750/anno) comprensivo di tredicesima; importi gravati da cessioni

Uscite:

SOSTENTAMENTO NUCLEO	€ 1.073,30
RATA FINANZIAMENTO FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 693,10
RATA COMPASS BANCA SPA	€ 157,05
RATA COMPASS BANCA SPA (EX FUTURO SPA)	€ 160,00
RATA DYNAMICA SPA	€ 347,00
RATA COMPASS BANCA SPA	€ 434,74
RATA LINEA DI CREDITOCOMPASS BANCA SPA	€ 250,00
RATA LINEA DI CREDITO FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 90,00
TOTALE	€ 3.205,19

Considerato che l'unica entrata è data dallo stipendio (€1.750,00 euro/mese) e che le uscite ammontano a

circa 3.205,19 euro/mese appare evidente che la Sig.ra fornelli sia allo stato incapace di far fronte al proprio sostentamento nonché alle obbligazioni assunte e che la stessa, in assenza di un patrimonio utile per ripianare i debiti, debba far ricorso alla presente procedura, non avendo la medesima determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

12) RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

Nei precedenti cinque anni la Sig.ra Fornelli non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito i provvedimenti di cui artt. 72 e 82 del D.Lgs.14/2019 e ss.mm.

* * * * *

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

In considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento.

A tal fine la Sig.ra Isabella Fornelli intende aderire alla presente procedura previo ricorso ad un organismo di composizione della crisi i cui compiti e funzioni, sono attribuiti al professionista facente funzioni Avv. Nicola Dammacco con l'ausilio del quale, il debitore ha predisposto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di seguito esposta previa attestazione del suddetto organismo con particolare riferimento alla sua fattibilità e alla veridicità dei dati in essa contenuti.

Al fine di avanzare una proposta concreta che possa tenere in conto le ragioni di ogni classe di creditori, l'odierna istante mette a disposizione la propria unica fonte di reddito costituita dallo stipendio corrisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in forza di contratto a tempo indeterminato con qualifica di docente.

La Sig.ra Fornelli intende far fronte ai propri debiti nella seguente misura:

- pagamento 100% delle spese di procedura e di quelle in prededuzione, considerando il fondo spese di €500,00 versato all'Organismo;
- pagamento 100% dei debiti privilegiati;
- pagamento 20% dei creditori chirografi;

il tutto per un totale (Prededuzione + Privilegio + Chirografo) di **€ 39.627,96**

PERCENTUALI, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

Si propone il pagamento dei creditori nella misura e nei tempi di seguito indicati.

- **Debiti in prededuzione**, pari ad **€6.899,34**, pagamento integrale 10 mensilità (dalla 46° alla 55° rata) dell'importo di **€750,00**. Detto importo ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal D.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 83/2012 sarà accantonato e corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato letta la relazione finale dell'OCC.

- **Debiti privilegiati**, pari ad **4.000,00**; pagamento integrale pari in 6 mensilità dell'importo di **€750,00** (dalla 1° alla 6° rata).

- **Debiti in chirografo**, pari ad **€143.853,11**; falcidia dell'80%, con **pagamento del 20%**, pari ad **€28.770,62**, in 39 mensilità (dalla 7° alla 45° rata) dell'importo di **€750,00**.

Pertanto, sarà corrisposto ai creditori, a fronte di debiti complessivamente ammontanti ad **€154.742,45**, l'importo complessivo di **€39.659,96** (€6.889,34 debiti in prededuzione al 100% + €4.000,00 debiti in privilegio al 100% + € 28.770,62 chirografari falcidiati del 80%).

L'importo sarà, quindi, distribuito ai **creditori prededucibili privilegiati e chirografari** con 55 pagamenti rateali, secondo l'entità e l'ordine specificato.

PAGAMENTO DILAZIONATO

la debitrice propone, quindi, il seguente pagamento dilazionato in **55 rate (4 anni e sette mesi)**.

I **pagamenti rateali** verranno suddivisi tra i vari creditori chirografari e privilegiati in proporzione all'ammontare di ciascun credito, come riportato nella seguente tabella:

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	PRELAZIONE	FALCIDIA	% RICONOSCIUTA NEL PIANO	IMPORTO DA CORRISPONDERSI NEL PIANO
COMPENSO OCC	€6.889,34	PREDEDUZIONE (POSTERGATA)	0%	100%	€6.889,34
COMPENSO AVV. CONTEDEUCA	€4.000,00	PRIVILEGIO	0%	100%	€4.000,00
FINDOMESTIC BANCA SPA	€42.683,14	CHIROGRAFO	80%	20%	€8.536,63
COMPASS BANCA SPA	€6.817,79	CHIROGRAFO	80%	20%	€ 1.363,56
PRESTITO COMPASS BANCA SPA (EX FUTURO SPA)	€13.920,00	CHIROGRAFO	80%	20%	€ 2.784,00
DYNAMICA RETAIL SPA	€39.905,00	CHIROGRAFO	80%	20%	€ 7.981,00
COMPASS BANCA SPA	€33.116,38	CHIROGRAFO	80%	20%	€ 6.623,28

COMPASS BANCA SPA	€4.344,12	CHIROGRAFO	80%	20%	€ 868,82
FINDOMESTIC BANCA SPA	€3.066,68	CHIROGRAFO	80%	20%	€ 613,35

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Si rappresenta come la proposta indicata sia assolutamente preferibile a ogni altra opzione, ivi inclusa l'alternativa liquidatoria.

Invero la Sig.ra Isabella Fornelli non possiede alcun bene immobile e/o mobile registrato ad eccezione dell'autovettura di scarso valore funzionale al raggiungimento del posto di lavoro, sicchè il piano proposto appare infatti la migliore alternativa che permetta di tutelare tutte le classi di creditori (e non solo i privilegiati) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

In merito alla CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA, si osserva che la liquidazione del patrimonio ex art 268 CCII, non consentirebbe un vantaggio per i creditori che potranno soddisfarsi sulla medesima quota di stipendio, in eccedenza rispetto alle spese di sostentamento del nucleo, ma per un periodo di tempo più breve rispetto a quello garantito dal presente piano.

Ed infatti consolidata giurisprudenza ha sancito le linee guida sul punto prevedendo: *“...la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; 4) ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); 5) la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; 6) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 7) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla*

norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; 8) questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 9) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento.”¹

Dalle considerazioni su richiamate possono trarsi le seguenti conclusioni:

- la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
- il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi TRE ANNI DALL'APERTURA DELLA PROCEDURA;
- una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
- conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito dei ricorrenti, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282” (ovvero, se del caso entro 3 anni dall'apertura della procedura)

L'applicazione delle massime contenute nella summenzionata sentenza di omologa, al caso di specie, evidenziano che la liquidazione del patrimonio (alternativa rispetto al presente piano) troverebbe conclusione del corso dei 3 anni, alla luce della chiusura di diritto ex art 282 CCI, non apportando dunque al creditore l'effettivo conclamato vantaggio, invece consentito dal Piano con durata di 48 mesi.

Il tutto anche in considerazione dei limiti previsti dall'art.545 c.p.c. a cui l'art.268 co.4 CCII espressamente rimanda.

Da tutto quanti innanzi esposto ne deriva la convenienza del Piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

* * * * *

Ciò premesso in fatto e in diritto, la Sig.ra Isabella Fornelli, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato,

¹ Sentenza di omologa del Tribunale di Verona del 5 ottobre 2022;

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale, verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

- disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- omologare il piano di ristrutturazione ivi proposto ordinando che dall'apertura della presente procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- per l'effetto dell'omologa del piano, revocare:
 - la cessione volontaria del quinto sullo stipendio in favore della società DYNAMICA RETAIL S.p.A.;
 - la cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore della società PRESTITO COMPASS BANCA S.p.A.;

Concedere all'esito, espressamente la esdebitazione personale del ricorrente.

Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Con osservanza

Bari, 31 maggio 2023

Avv. Gianrocco Conteduca